



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17

OGGETTO: DEFINIZIONE DEI CRITERI COMUNALI PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DELLA L.R. 38/2006, SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI CONTENUTI NELLA D.G.R. N. 85-13268 DEL 8 FEBBRAIO 2010.

L'anno **duemilaquattordici**, addì **05/05/2014** alle ore **20.30** nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinario** ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

	Presenti
SIMONI Lucio	Presidente SI
PATRIZIO Angelo	Sindaco SI
MARCECA Baldassare	Consigliere_Ass SI
MATTIOLI Carla	Consigliere_Ass SI
TAVAN Enrico	Consigliere_Ass AG
MORRA Rossella	Consigliere_Ass SI
ARCHINA' Andrea	Consigliere_Ass SI
CROSASSO Gianfranco	Consigliere NO
REVIGLIO Arnaldo	Consigliere SI
BUSSETTI Giulia	Consigliere SI
PATRIZIO Rosa	Consigliere SI
TABONE Renzo	Consigliere SI
SADA Aristide	Consigliere SI
SPANO' Antonio	Presidente SI
ZURZOLO Bastiano	Consigliere AG
BORELLIO Cesare	Consigliere SI
PICCIOTTO Mario	Consigliere SI

Assume la presidenza il Presidente Sig. SIMONI Lucio.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. SIGOT Livio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il presente punto, per correlazione degli argomenti, è stato relazionato e discusso unitamente alla proposta del precedente punto all'ordine del giorno.

Il Presidente chiede, quindi, di procedere alla votazione della proposta per appello nominale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 14 del 26/03/2014 presentata congiuntamente dall'Area Amministrativa – Settore Attività Economiche e Produttive e dall'Area Urbanistica ed Edilizia Privata, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: "DEFINIZIONE DEI CRITERI COMUNALI PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DELLA L.R. 38/2006, SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI CONTENUTI NELLA D.G.R. N. 85-13268 DEL 8 FEBBRAIO 2010."

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Visto l'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, in merito all'esercizio provvisorio;

Con D.M. 29/04/2014 è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio 2014 e pluriennale 2015/2016;

Vista la deliberazione consiliare n. 45 del 04.07.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2013 e pluriennale 2013/2015;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 246 in data 02.12.2013, dichiarata immediatamente eseguibile e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell'art. 24 del vigente Regolamento di contabilità, con la quale sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Presenti e Votanti: n. 14

Voti Favorevoli n. 10 (il Sindaco Patrizio A. e i Consiglieri Simoni, Marceca, Mattioli, Morra, Archinà, Reviglio, Bussetti, Patrizio R. e Tabone)

Voti Contrari n. 4 (i Consiglieri Sada, Spanò del gruppo "Grande Avigliana" e Borello, Picciotto del gruppo "Insieme per Avigliana")

Constatato l'esito delle votazioni

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta dell'Area Amministrativa – Settore Segreteria ed Affari Generali, allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

**SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con 10 voti favorevoli (il Sindaco Patrizio A. e i Consiglieri Simoni, Marceca, Mattioli, Morra, Archinà, Reviglio, Bussetti, Patrizio R. e Tabone) e 4 voti contrari (i Consiglieri Sada, Spanò del gruppo "Grande Avigliana" e Borello, Picciotto del gruppo "Insieme per Avigliana") su 14 presenti e votanti palesemente espressi e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

La registrazione audio/video della seduta viene resa disponibile sul sito comunale, alla voce Consiglio Comunale on-line per il tempo previsto dalla Legge ed il testo integrale degli interventi sarà allegato a verbale successivamente dopo regolare trascrizione dai files di registrazione.

oooooooooooooooooooo

/ep

**Area Amministrativa
Settore Attività Economiche e Produttive**

Area Urbanistica ed Edilizia Privata

**Al Consiglio Comunale
proposta di deliberazione n. 14**

**redatta dal Settore Attività Economiche e Produttive
e dall'Area Urbanistica ed Edilizia Privata**

OGGETTO: DEFINIZIONE DEI CRITERI COMUNALI PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DELLA L.R. 38/2006, SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI CONTENUTI NELLA D.G.R. N. 85-13268 DEL 8 FEBBRAIO 2010.

Su proposta degli Assessori Archinà e Marceca

Premesso che:

- L'art. 8, comma 4 della Legge Regionale 29/12/2006, n. 38 e s.m.i. stabilisce che i comuni adottano i criteri per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto degli indirizzi regionali;
- Con D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010 la Regione Piemonte ha stabilito gli indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, come previsto dal citato art. 8 della L.R. 38/2006 e s.m.i.;
- Recepite le indicazioni formulate dagli Uffici e dalla consulenza del CAT.COM. S.c.r.l., Centro di Assistenza Tecnica per il Commercio, che hanno portato alla stesura dell'unito documento che forma parte integrante del presente provvedimento;
- Considerato che con ns. lettera raccomandata Prot. n. 0002778 del 13/02/2014 si è proceduto alle consultazioni delle organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale, così come previsto dall'art. 8, comma 4, della L.R. 38/2006 e s.m.i. (e precisamente: Ascom - Confcommercio, Confesercenti, EPAT, FIEPeT, Associazione Consumatori Utenti, Adiconsum, Adoc Piemonte, Adusbef, Associazione Consumatori Piemonte, Cittadinanzaattiva, Federconsumatori Piemonte, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.), senza che siano pervenute osservazioni entro il termine indicato;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

1. Di approvare la definizione dei criteri comunali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 8, comma 4, della legge Regionale 29/12/2006, n. 38, e s.m.i., esplicitati nell'allegato fascicolo denominato «Definizione criteri comunali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in applicazione dell'art. 8 della L.R. n. 38 del 29 dicembre 2006, sulla base degli indirizzi contenuti nella D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande - Indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività"»;

- 2. di approvare le allegate planimetrie denominate: Tavola SOMM 1 e Tavola SOMM 2.**
- 3. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.**

Avigliana, 26.03.2014

Il Direttore Area
Urbanistica ed Edilizia Privata
F.to (Geom. Luca Rosso)

Il Responsabile Settore
Attività Economiche e Produttive
F.to (Dott.ssa Sandra Bonavero)



Visti

Comune di Avigliana

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2014 / 14

Ufficio Proponente: Attività Economiche e Produttive

Oggetto: DEFINIZIONE DEI CRITERI COMUNALI PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DELLA L.R. 38/2006, SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI CONTENUTI NELLA D.G.R. N. 85-13268 DEL 8 FEBBRAIO 2010.

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Attività Economiche e Produttive)

Per la regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c.1, ed in ordine alla correttezza dell'azione amm.va ai sensi dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 267/2000, modif.to dall'art. 3, c. 1, lett. d) del D.L. 174/2012, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

IL DIRETTORE
AREA TECNICA
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA
(Luca Cesarini ROSSO)

Data 16/04/2014



Il Responsabile di Settore
Dr. Giovanni TROMBADORE

Visto contabile

Contabilità e Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Non soggetta a parere contabile

Data 30/04/2014



Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Vanna ROSSATO

COMUNE DI AVIGLIANA



DELIBERAZIONE DEL C.C. N. DEL

Definizione criteri comunali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

in applicazione art. 8 della L.R. n. 38 del 29 dicembre 2006
sulla base degli indirizzi contenuti nella D.G.R n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010
"Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di Indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività"

Consulenza Tecnica:



Via Massena 20 – 10128 TORINO
Tel. 011/5516216 – Fax n. 011/5516289
www.catcom.it – e-mail: info@catcom.it

Hanno collaborato
per il Comune di Avigliana:

Dott.ssa Sandra Bonavero
Geom. Luca Rosso

Arch. Luisella Dughera
Via Vanchiglia 28 10124 Torino
Tel. 011885476

INDICE

1. LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	3
2. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 FEBBRAIO 2010, N. 85 -13268 "DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - INDIRIZZI PER LA PREDISPOSIZIONE, DA PARTE DEI COMUNI, DEI CRITERI PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ".....	4
3. DEFINIZIONE ANALISI DELL'ASSETTO TERRITORIALE E SOCIOECONOMICO.....	6
<i>Brevi cenni storici, ambientali e geografici.....</i>	<i>6</i>
<i>Gli strumenti urbanistici sovra comunali.....</i>	<i>7</i>
<i>Le attività produttive</i>	<i>9</i>
<i>L'offerta commerciale di Avigliana.....</i>	<i>10</i>
<i>Bacino di prossimità del Comune di Avigliana</i>	<i>13</i>
4. GLI INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE	20
<i>L'adeguamento degli strumenti comunali dei sviluppo del commercio.....</i>	<i>20</i>
5. INDICAZIONI OPERATIVE E NORMATIVE PER L'INSEDIAMENTO DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 38/06 E D.G.R. N. 85-13268 DELL'8 FEBBRAIO 2010 S.M.I.....	21

1. La riforma della disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

La legge regionale n. 38 del 29 dicembre 2006 ha contribuito al processo di semplificazione e razionalizzazione del settore del commercio e dei servizi avviato con il Decreto Legislativo 114/98 e proseguito con la riforma del titolo V della Costituzione italiana introducendo la nuova disciplina della somministrazione di alimenti e bevande.

Partendo da questo presupposto, questa legge modifica significativamente i meccanismi di ingresso nel settore, eliminando molte barriere burocratiche all'entrata, fissa le norme per l'esercizio dell'attività ed i criteri generali di programmazione della rete distributiva in un'ottica di grande attenzione allo sviluppo territoriale complessivo ed alla salvaguardia di una pluralità di tipologie di esercizi di somministrazione, al fine di agevolare e favorire la tutela del consumatore.

Le modifiche introdotte al Titolo V della Costituzione riformulano, infatti, le competenze ed il ruolo delle Regioni e dei Comuni in materia: le prime acquistano autonomia legislativa, di indirizzo programmatico e decisionale; i secondi, invece, sono chiamati, attraverso le scelte di pianificazione territoriale locale, a favorire lo sviluppo di una articolata e competitiva rete locale e la valorizzazione degli esercizi di somministrazione del rispettivo territorio in stretta correlazione con le caratteristiche socioeconomiche dei diversi territori.

Regioni e i Comuni, nell'esercizio delle competenze loro attribuite, devono fare comunque riferimento agli indirizzi e gli obiettivi generali fissati dallo Stato, nell'ambito delle competenze di salvaguardia della concorrenza, rimaste di competenza nazionale.

La suddetta legge regionale n. 38 del 29 dicembre 2006, quindi, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione stabilisce i principi e le norme generali per l'esercizio di attività di somministrazione e di fatto sostituisce la legge 287 del 25 agosto 1991.

Le innovazioni introdotte dalla legge regionale riguardano essenzialmente tre aspetti:

- una nuova definizione di attività di somministrazione di alimenti e bevande. Infatti, all'art. 2 specifica puntualmente che per somministrazione di alimenti e bevande si intende "*la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati*";
- il superamento del concetto di "contingentamento" relativo al numero massimo di autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione concedibili sul territorio comunale o su parti di esso in relazione al rapporto tra domanda potenziale ed offerta esistente. Un principio questo, già presente nella l.r. n. 38/2006 che è stato ulteriormente chiarito e confermato dai provvedimenti regionali (l.r. n 38/2009) e nazionali (d.lgs. 20 marzo 2010 n. 59) di recepimento della Direttiva Comunitaria sui servizi (direttiva 2006/123/CE);
- un nuovo ruolo pianificatorio per i comuni, chiamati a predisporre, sulla base degli indirizzi regionali, i criteri per l'insediamento delle attività, in base all'art. 8 *Criteri per l'insediamento delle attività* della legge regionale n. 38 del 29 dicembre 2006.

2. Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85 -13268 "Disciplina dell'esercizio dell'attività' di somministrazione di alimenti e bevande - Indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività".

Con la deliberazione n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010, la Regione Piemonte ha stabilito gli indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, come previsto all'art. 8 della legge regionale n. 38/2006 e s.m.i.

I contenuti del provvedimento entrato in vigore fin dalla data della sua approvazione (8 febbraio 2010) costituiscono i riferimenti per i comuni nell'adeguamento dei rispettivi strumenti di pianificazione locale.

Sulla base delle indicazioni regionali contenute nella D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010, gli aspetti di cui tener conto nell'attività di programmazione sono:

- a) il comportamento del consumatore;
- b) la dinamica concorrenziale che si sviluppa tra sottosistemi e tra unità del sistema commerciale;
- c) l'organizzazione del territorio definita attraverso gli strumenti di pianificazione territoriali ed urbanistici;
- d) la concertazione e il coordinamento degli atti della programmazione tra i diversi livelli di governo della regione.

Viene chiarito che tra le condizioni fondamentali per una buona programmazione commerciale vi è la sua stretta coerenza e correlazione con la pianificazione territoriale e urbanistica.

I Comuni pertanto, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 38/2006 sono chiamati ad adottare i criteri per l'insediamento delle attività nel rispetto degli indirizzi regionali, sentito il parere delle organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale.

Gli obiettivi da adottare sono i seguenti:

- a) favorire la modernizzazione della rete in modo che si realizzino le condizioni per il miglioramento della sua produttività, della qualità del servizio e dell'informazione al consumatore;
- b) favorire il mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio nei centri urbani, nei piccoli comuni, nelle frazioni e nelle aree già scarsamente servite o prive di servizio, in modo che sia facilitato l'accesso per tutte le fasce della popolazione anche attraverso la presenza di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande riconducibili a differenti tipologie di offerta;
- c) orientare l'insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone ed aree idonee alla formazione di sinergie con la rete del commercio in sede fissa e degli altri servizi pubblici e privati, al fine di migliorare la produttività del sistema e la qualità del servizio reso ai consumatori, nel rispetto dell'integrità dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico regionale e promuovendo la rivitalizzazione dei centri urbani;
- d) favorire la formazione di un sistema di offerta, articolato sul territorio in modo tale che i consumatori, potendo scegliere tra differenti alternative di localizzazione e di tipologie di esercizi, esercitando le loro preferenze, inneschino la dinamica concorrenziale nel sistema;
- e) coordinare la programmazione della rete con le norme urbanistiche, ambientali, igienico-sanitarie, di pubblica sicurezza e sicurezza urbana, nonché i procedimenti relativi al rilascio dei permessi a costruire e denunce inizio attività in materia edilizia, sia per favorire la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi nel quadro di un sistema decisionale condiviso, sia per evitare situazioni di offerta immobiliare contrarie ai principi della libera concorrenza.

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra esplicitati, anche nel rispetto dei principi della l.r. 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e s. m. i. e dei contenuti degli "Indirizzi regionali ed i criteri di programmazione urbanistica del commercio in sede fissa", di cui alla D.C.R n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 e s.m.i., i comuni nel predisporre i criteri per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande devono basarsi sui seguenti elementi:

- a) le strutture della concorrenza: rappresentate da esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di seguito denominati "esercizi di somministrazione", che pur essendo, ai sensi della l.r. n. 38/06, ricompresi in un'unica tipologia, al fine di salvaguardare il sistema della concorrenza, del mercato ed il consumatore,

appare opportuno sviluppare caratteristiche differenti per quanto concerne l'offerta, il servizio, il livello dei prezzi praticati, l'uso dello spazio privato e pubblico, nonché garantiscano le funzioni di servizio nei diversi ambiti territoriali dei comuni;

b) l'assetto territoriale: attraverso il quale sono individuate le condizioni relative ai luoghi di insediamento degli esercizi di somministrazione, che favoriscono lo sviluppo della concorrenza potenziale del sistema, la varietà e la diffusione del servizio da rendere al consumatore;

c) la dinamica della concorrenza, gli incentivi e la regolamentazione dello sviluppo determinati dalle differenti combinazioni dell'offerta, compatibili con le differenti zone di insediamento, tenuto conto della vocazione territoriale dei luoghi, del loro utilizzo da parte dei consumatori e delle necessità di tutela storico-artistica e ambientale, di sicurezza pubblica e igienico sanitaria;

d) il raccordo tra i criteri di sviluppo di settore e la pianificazione urbanistica locale: indispensabile per evitare le perdite di efficienza che potrebbero derivare da incoerenze tra le richieste di autorizzazioni e di permessi a costruire e/o tra l'attivazione dell'intervento e la sua dotazione delle aree di servizi pubblici e privati necessarie.

Il Comune di Avigliana aveva già provveduto con le D.C.C. n. 75 del 28.06.2001 e n. 68 del 29.03.2007 a dare attuazione alle disposizioni della D.C.R. n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 "*Indirizzi generali e criteri di programmazione di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 114 s. m.i.*


Il comune ha adeguato nuovamente i Criteri commerciali alle nuove esigenze del territorio e si appresta ad approvare la propria normativa comunale in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010 e s.m.i., in materia di criteri per l'insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

3. Definizione analisi dell'assetto territoriale e socioeconomico

Brevi cenni storici, ambientali e geografici

Avigliana è situata a 383 m s.l.m. nell'anfiteatro morenico compreso tra il Monte Pirchiriano, sul quale sorge la Sacra di San Michele, e la collina di Rivoli. Il comune fa parte della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone.

Fig.1 : le principali infrastrutture di collegamento



Fonte: Stralcio Tavola 4.2 del PTCP2

Il comune viene attraversato dal fiume Dora Riparia, un affluente del Po. Sul suo territorio sono inoltre presenti il Lago Grande e il Lago Piccolo che fanno parte del Parco naturale dei laghi di Avigliana.

La città si presenta come una città medievale e infatti la sua storia è legata prima alle vicende dell'impero romano (quando era la sede di riscossione della quadragesima galliarum, il dazio sulle merci provenienti dalle Gallie) e successivamente ad alcuni momenti importanti dell'alto e basso medioevo. Dopo il breve periodo di dominazione longobarda il cui re Clefì eresse qui un castello, Avigliana divenne sede di un ospedale destinato ai pellegrini provenienti dalla Francia dopo l'attraversamento delle Alpi costruito dai monaci Benedettini dell'Abbazia della Novalesa. L'arrivo dei Saraceni portò alla distruzione durante le loro incursioni cominciate nell'VIII secolo, di numerose opere benedettine finché non furono sconfitti e si avviò la ricostruzione della città ad opera della marchesa Adelaide, moglie di Oddone conte di Moriana Savoia. A lei si deve la costruzione nella metà dell'XI secolo del cosiddetto Borgo Nuovo nato per unire il castello con il preesistente Borgo Vecchio posto più in basso.

Nel 1187 la città fu conquistata da Enrico VI che successivamente la assegnò a Tommaso I, successore di Umberto III.

Avigliana nel 1350 venne dichiarata piazza franca da Amedeo VI detto il Conte Verde che inoltre eseguì lavori di fortificazione del castello e delle sue mura; nel 1360 a cui succedette il Conte Rosso seguì le orme del padre divenendo una delle principali personalità di casa Savoia.

Nel 1659, dopo esser sempre stata considerata diretta dipendenza dei conti, Avigliana diventò un feudo assegnato a Carlo Emanuele Provana di Beinette; intanto era in corso la guerra con i francesi e il 28 maggio 1690 il generale Catinat bombardò il castello lasciando quanto è ancora visibile oggi.

Le vicende successive fino agli inizi del secolo scorso hanno visto la città protagonista di alcune significative vicende della storia sabauda, che tuttavia non hanno stravolto l'impianto medievale del centro abitato.


Gli strumenti urbanistici sovra comunali

Grazie a questo indubbio patrimonio storico e naturalistico, la città è anche individuata dal PTC quale centro di media rilevanza regionale ma anche come centro turistico di interesse provinciale.

Avigliana, negli strumenti urbanistici sovra comunali viene individuata infatti come un centro che, pur non avendo una funzione di centro attrattore di forte rilevanza regionale, è comunque un centro che per le sue specificità storiche, produttive e culturali svolge un ruolo rilevante, ed ha una significativa capacità attrattiva rispetto al suo più immediato intorno.

Il PTCP 2, recependo le indicazioni del Piano territoriale Regionale inserisce Avigliana tra i centri di media rilevanza regionale dandone la seguente descrizione: "Questi centri sono caratterizzati da relativa centralità sul territorio, storica e attuale, e presentano una specifica identità culturale, architettonica e urbanistica. Derivano la loro qualità architettonica e ambientale da processi di trasformazione non troppo complessi; sono fortemente connotati, comunque, in senso ambientale, con identità culturale spiccata e con buoni esiti architettonici e urbanistici.".

Fig. 2 : Avigliana nel PTCP provinciale



Fonte: stralcio tavola 3-2 beni culturali PTCP 2 TORINO

La popolazione: distribuzione per fasce d'età e indici strutturali

La popolazione di Avigliana presenta una struttura caratterizzata da una presenza di popolazione anziana (over 64 anni) meno accentuata rispetto ai comuni limitrofi, raggiungibili in 20 minuti con un'auto, e con una buona presenza di bambini con meno di 15 anni, in linea con quella degli altri comuni del suo intorno, e migliore di quella della provincia di Torino nel suo complesso.

Gli indici di vecchia evidenziano pertanto uno squilibrio più contenuto di quello fatto registrare dalla provincia di Torino complessivamente considerata.

Più complesso il discorso in merito all'indice di dipendenza, che regista quante persone non attive sul mercato del lavoro per ragioni anagrafiche ci sono ogni 100 persone in età lavorativa.

Pur presentando valori migliori della provincia, Avigliana non presenta un indice con valori particolarmente contenuti. Questa considerazione unita alle precedenti relative alla percentuale di popolazione anziana non particolarmente elevata, è indizio del fatto che Avigliana è un luogo di residenza scelto da famiglie con figli.

Tuttavia bisogna considerare con adeguata attenzione il fatto che la percentuale di popolazione tra i 40 e i 64 anni è superiore di 11 punti percentuali a quella tra i 15 e i 39 anni, e che quindi nel lungo periodo gli indici strutturali potrebbero evidenziare un progressivo invecchiamento della popolazione residente.

Tabella 1: struttura della popolazione

Comune	Livello Gerarchico	Popolazione				Popolazione in %					
		Tot. 0_14	Tot 15_39	Tot 40_64	Tot oltre 64	Totale	Tot. 0_14	Tot 15_39	Tot 40_64	Totale	
ALMESE	Intermedio	878	1.679	2.458	1.362	6.377	13,8%	26,3%	38,5%	21,4% 100,0%	
ALPIGNANO	Intermedio	2.081	4.672	6.470	3.770	16.993	12,2%	27,5%	38,1%	22,2% 100,0%	
AVIGLIANA	Subpolo	1.775	3.404	4.529	2.554	12.262	14,5%	27,8%	36,9%	20,8% 100,0%	
BORGONE SUSA	Minore	292	584	821	575	2.272	12,9%	25,7%	36,1%	25,3% 100,0%	
BRUINO	Intermedio	1.391	2.218	3.215	1.728	8.552	16,3%	25,9%	37,6%	20,2% 100,0%	
BUTTIGLIERA ALTA	Intermedio	866	1.636	2.481	1.434	6.417	13,5%	25,5%	38,7%	22,3% 100,0%	
CASELETTE	Minore	448	789	1.090	668	2.995	15,0%	26,3%	36,4%	22,3% 100,0%	
CHIUSA DI SAN MICHELE	Minore	261	474	613	358	1.706	15,3%	27,8%	35,9%	21,0% 100,0%	
COLLEGNO	Polo	6.639	12.840	18.461	11.306	49.246	13,5%	26,1%	37,5%	23,0% 100,0%	
GIAVENO	Subpolo	2.212	4.317	5.969	3.757	16.255	13,6%	26,6%	36,7%	23,1% 100,0%	
GRUGLIASCO	Subpolo	4.640	10.288	13.999	8.877	37.804	12,3%	27,2%	37,0%	23,5% 100,0%	
PIANEZZA	Intermedio	2.260	4.153	5.331	2.734	14.478	15,6%	28,7%	36,8%	18,9% 100,0%	
REANO	Minore	263	464	662	377	1.766	14,9%	26,3%	37,5%	21,3% 100,0%	
RIVALTA DI TORINO	Intermedio	2.847	5.495	7.156	3.956	19.454	14,6%	28,2%	36,8%	20,3% 100,0%	
RIVOLI	Polo	5.730	12.824	18.258	11.944	48.756	11,8%	26,3%	37,4%	24,5% 100,0%	
ROSTA	Intermedio	756	1.162	1.738	1.028	4.684	16,1%	24,8%	37,1%	21,9% 100,0%	
RUBIANA	Minore	344	634	956	470	2.404	14,3%	26,4%	39,8%	19,6% 100,0%	
SANGANO	Intermedio	461	961	1.437	936	3.795	12,1%	25,3%	37,9%	24,7% 100,0%	
SANT'AMBROGIO DI TORINO	Intermedio	710	1.345	1.748	944	4.747	15,0%	28,3%	36,8%	19,9% 100,0%	
TRANA	Intermedio	565	1.086	1.442	784	3.877	14,6%	28,0%	37,2%	20,2% 100,0%	
VAIE	Minore	203	384	532	304	1.423	14,3%	27,0%	37,4%	21,4% 100,0%	
VALGIOIE	Minore	132	241	392	180	945	14,0%	25,5%	41,5%	19,0% 100,0%	
VILLAR DORA	Minore	409	735	1.166	611	2.921	14,0%	25,2%	39,9%	20,9% 100,0%	
Provincia di Torino		0	212.446	441.049	590.452	390.196	1.634.143	13,0%	27,0%	36,1%	23,9% 100,0%

Fonre: Elaborazioni CAT.COM su dati BDDE Regione Piemonte, anno 2013

Tabella 2: indici di dipendenza e di vecchiaia

Comune	Indice di Vecchiaia	Indice di Dipendenza
ALMESE	155,13	54,15
ALPIGNANO	181,16	52,51
AVIGLIANA	143,89	54,57
BORGONE SUSA	196,92	61,71
BRUINO	124,23	57,41
BUTTIGLIERA ALTA	165,59	55,87
CASELLETTE	149,11	59,39
CHIUSA DI SAN MICHELE	137,16	56,95
COLLEGNO	170,30	57,33
GIAVENO	169,85	58,03
GRUGLIASCO	191,31	55,66
PIANEZZA	120,97	52,66
REANO	143,35	56,84
RIVALTA DI TORINO	138,95	53,77
RIVOLI	208,45	56,86
ROSTA	135,98	61,52
RUBIANA	136,63	51,19
SANGANO	203,04	58,26
SANT'AMBROGIO DI TORINO	132,96	53,48
TRANA	138,76	53,36
VAIE	149,75	55,35
VALGIOIE	136,36	49,29
VILLAR DORA	149,39	53,66
Provincia di Torino	183,67	58,42

Fonte: elaborazioni CATCOM su dati Regione Piemonte BBDE 2013

Indice di vecchiaia: $IV=[pop(>=65)/pop(0-14)]*100$ è un indicatore sintetico del grado di invecchiamento della popolazione, rappresenta la capacità che hanno le generazioni fino a 14 anni nell'equilibrare quelle ultrasessantacinquenni; valori superiori a 100 indicano uno squilibrio di soggetti anziani rispetto ai più giovani.

Indice di dipendenza: $ID=[(pop(0-14)+pop(>=65))/(pop(15-64))]*100$ è un indicatore demografico di importanza economica e sociale, misura la dipendenza della popolazione che si presume non autonoma per ragioni anagrafiche (giovani con età sotto i quindici anni e anziani con età sopra i 64 anni) dalla popolazione che si presume debba sostenerli con la sua attività (individui di età che va dai 15 anni ai 64 anni).

Le attività produttive

Nel comune di Avigliana, sulla base dei dati riportati nell'ultima edizione di Piemonte incifre, vi sono 1721 unità locali operanti nei seguenti compatti: manifatturiero, costruzioni, commercio, turismo e servizi.

Per unità locale si intende un'unità giuridico-economica o una sua parte, situata in una località topograficamente identificata da un indirizzo e da un numero civico. Quindi posso costituire unità locali anche i depositi, i garage, i laboratori, i magazzini purché funzionalmente al servizio di un'attività produttiva, anche se quest'ultima ha la sede legale in altro luogo.

Quindi il numero di unità locali è quasi sempre diverso dal numero di imprese presenti in un determinato territorio.

Nei capitoli successivi, quando sarà analizzata l'offerta commerciale si farà riferimento invece al numero di esercizi commerciali, e non più alle unità locali quindi i dati relativi al commercio potranno variare anche in maniera significativa.

L'analisi evidenzia che mentre per le attività commerciali Avigliana non esprime indici particolarmente buoni rispetto al contesto circostante, per quanto riguarda il turismo l'indice è decisamente migliore di quello fatto registrare dai comuni del suo intorno, ed anche della provincia di Torino nel suo complesso.

Anche per quanto riguarda i servizi, Avigliana presenta indici piuttosto buoni, in media con i comuni di analoga dimensione, cioè con quei comuni che presentano una dimensione demografica e un numero di attività produttive abbastanza simili.

Tabella 3: le unità locali (valori %)

COMUNE	N. Unità locali totali , di cui:	% attività manifatturiere	% costruzioni	% commercio	% turismo	% altri servizi	% altre attività econ.
ALMESE	692	19,1%	20,7%	21,0%	2,9%	24,9%	7,1%
ALPIGNANO	1787	20,1%	17,6%	25,4%	4,5%	25,9%	2,6%
AVIGLIANA	1721	20,6%	17,1%	23,9%	7,1%	24,9%	2,3%
BORGONE SUSA	238	24,4%	18,9%	24,4%	4,2%	18,5%	5,5%
BRUINO	1007	27,5%	18,0%	24,2%	3,1%	21,8%	1,7%
BUTTIGLIERA ALTA	633	10,9%	15,5%	28,8%	6,2%	31,8%	2,7%
CASELLETTE	336	22,6%	15,5%	20,5%	5,4%	22,9%	9,8%
CHIUSA DI SAN MICHELE	186	18,3%	16,7%	32,3%	5,9%	17,7%	3,8%
COLLEGNO	4484	11,4%	15,5%	30,3%	6,3%	29,8%	1,7%
GIAVENO	1690	10,3%	24,2%	25,6%	6,0%	23,5%	7,0%
GRUGLIASCO	3472	14,2%	13,6%	32,7%	6,6%	26,7%	1,6%
PIANEZZA	1499	16,7%	16,6%	26,0%	5,2%	25,6%	5,1%
REANO	145	11,0%	22,8%	26,2%	5,5%	20,7%	8,3%
RIVALTA DI TORINO	482	11,8%	15,8%	19,9%	3,3%	15,4%	32,0%
RIVOLI	5950	12,1%	12,8%	30,2%	5,6%	30,8%	2,8%
ROSTA	106	8,5%	23,6%	15,1%	13,2%	21,7%	17,0%
RUBIANA	186	9,7%	23,7%	26,9%	9,1%	19,4%	7,5%
SANGANO	329	8,8%	21,0%	28,3%	4,0%	30,4%	4,3%
SANT'AMBROGIO DI TORINO	514	17,7%	22,0%	23,9%	6,4%	20,6%	4,9%
TRANA	392	16,8%	26,0%	23,0%	3,8%	20,7%	4,8%
VAIE	139	11,5%	26,6%	27,3%	7,2%	15,1%	9,4%
VALGIOIE	84	8,3%	26,2%	16,7%	7,1%	33,3%	7,1%
VILLAR DORA	275	13,1%	18,9%	29,5%	5,8%	23,3%	6,9%
PROV. TORINO	285206	10,6%	14,7%	26,4%	6,5%	30,2%	5,4%

Fonte: Elaborazioni CAT. COM su dati Piemonteincifre, anno 2012

L'offerta commerciale di Avigliana

Avigliana è classificata come comune subpolo della rete primaria nell'Allegato 2 della DCR n. 563-13414 del 29.10.99 "INDIRIZZI GENERALI E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA PER L'INSEDIAMENTO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D. LGS 31.3.1998 114/98", come modificata ed integrata dalla DCR n. 347-42514 del 23.12.2003, dalla DCR n. 59-10831 del 24.3.2006, nonché dalla D.C.R. n. 191-43016 del 20/11/2012.

Sono classificati come appartenenti alla rete primaria i comuni (poli e subpolo) nei quali si rilevano, contemporaneamente, una notevole completezza merceologica dell'offerta e le potenzialità per completare la gamma delle tipologie di strutture distributive, in funzione dell'adeguamento dell'offerta alle preferenze dei consumatori.

In tale ambito i comuni subpoli sono quelli che, pur rientrando nelle aree di gravitazione naturale dei poli della rete primaria, sono in grado di erogare servizi commerciali competitivi con quelli del polo della rete primaria, anche se per un numero limitato di funzioni.

I comuni della rete secondaria sono invece i comuni intermedi e minori:

- i comuni intermedi sono quelli con dimensione demografica a partire da 3.000 abitanti e non compresi tra i comuni della rete primaria. Si pongono in posizione gerarchica intermedia tra i comuni minori (o deboli) e i comuni della rete primaria; offrono servizi non quotidiani ma di minor portata rispetto a quella dei comuni in posizione gerarchica superiore;

- i centri minori (o deboli) sono i comuni non turistici con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, sede di un'offerta commerciale spesso non completa nella dotazione di base.*

Il Commercio in sede fissa

La rete distributiva del comune di Avigliana è composta da 160 esercizi di vicinato, articolati come riportato nella tabella che segue, 6 medie strutture di cui, 1 centro commerciale da 479 mq, e 5 a localizzazione singola (2 ad offerta mista per 1.395 mq di superficie di vendita e 3 ad offerta non alimentare per 1.368 mq di superficie di vendita). Vi è inoltre un centro commerciale grande struttura da 2504 mq di superficie di vendita con 9 punti vendita tra cui una media struttura ad offerta mista da 1865 mq.

L'articolazione territoriale dell'offerta commerciale del comune di Avigliana è riportata nelle tavole allegate SOMM1 e SOMM2.

Tabella 4: la rete distributiva di Avigliana

TIPOLOGIA	Comparto	Numero esercizi	Mq superficie di vendita
CC Grandi strutture		1	2504
CC medie strutture		1	479
Medie strutture a localizzazione singola	MISTO	2	1395
	NON ALIMENTARE	3	1368
Vicinato	ALIMENTARE	29	1236
	MISTO	17	1237
	NON ALIMENTARE	114	7858
		167	16077

Fonte: dati comunali 22/10/2013

Per completare il quadro dell'offerta di servizi nel comune di Avigliana va considerata la dotazione di 68 esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, articolati come evidenziato nella tabella che segue, dalla quale si evince che l'offerta è sufficientemente completa in quanto vi è una buona presenza di tutte le tipologie di esercizi.

La distribuzione degli esercizi di somministrazione sul territorio comunale evidenzia una buona interrelazione tra le attività commerciali del comune e le attività di somministrazione (cfr. tavole allegate SOMM1 e SOMM2).

Tabella 5: gli esercizi di somministrazione di Avigliana

TIPOLOGIA ATTIVITA'	N. ATTIVITA'
BAR	20
BAR RISTORANTE	26
RISTORANTE	17
MENSA	1
SOMMINISTRAZIONE ANNESSA AD ALTRA PREVALENTE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E SVAGO (discoteche, centri sportivi ecc.)	4
Totale complessivo	68

Fonte: dati comunali 22/10/2013

Sotto il profilo igienico-sanitario gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono articolati in quattro tipologie:

- gli esercizi di tipologia 1 sono quelli autorizzati alla somministrazione di bibite, caffè, tramezzini, brioches surgelate sottoposte a doratura e/o fine cottura, toast, piadine e prodotti similari, cioè alimenti che richiedono una minima attività di manipolazione e un eventuale riscaldamento;
- gli esercizi di tipologia 2 sono quelli autorizzati ad effettuare servizio di bar- caffetteria, ma anche alla somministrazione di prodotti di gastronomia, piatti semplici preparati con il mero assemblaggio degli ingredienti, kebab, patatine fritte, crepes e in generale tutte quelle preparazioni per le quali vengono utilizzate attrezzature precise;
- gli esercizi di tipologia 3 sono quelli autorizzati all'esercizio dell'attività di bar-caffetteria ma anche di ristorazione veloce e/o tavola calda;
- gli esercizi di tipologia 4 sono invece gli esercizi che effettuano un servizio di somministrazione configurabile come ristorazione tradizionale.

Tabella 6: Esercizi di somministrazione per tipologia igienico-sanitaria

Tipologia	Numero
Tipologia 1, art. 2 lett. a) Regolamento Regionale approvato con D.G.R. n. 2-8302 del 3.3.2008.	8
Tipologia 2, art. 2 lett. a) Regolamento Regionale approvato con D.G.R. n. 2-8302 del 3.3.2008.	10
Tipologia 3, art. 2 lett. a) Regolamento Regionale approvato con D.G.R. n. 2-8302 del 3.3.2008.	7
Tipologia 4, art. 2 lett. a) Regolamento Regionale approvato con D.G.R. n. 2-8302 del 3.3.2008.	29
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande attivi non ancora riclassificati in base alle quattro tipologie del Regolamento Regionale approvato con D.G.R. n. 2-8302 del 3.3.2008.	11
Mensa aziendale	1
Esercizio annesso ad altra attività di intrattenimento e svago	2
TOTALE	68

Fonte: Dati comunali, 22/10/2013

I dati riportati nella tabella 6 evidenziano una netta prevalenza tra gli esercizi di somministrazione di Avigliana, di quelli di tipologia 4, indice che il territorio comunale possiede una buona attrattivit  come luogo il tempo libero e lo svago, per trascorrere una piacevole serata e/o godere dell'amenit  dei luoghi.

Completano la rete distributiva:

- 3 distributori di carburante;
- 3 farmacie;
- 6 rivendite di generi di monopolio;
- 9 edicole esclusive.

È pertanto una rete distributiva completa in cui vi è una presenza abbastanza equilibrata di tutte le tipologie di strutture distributive.

Il commercio su area pubblica

Il mercato del giovedì è indubbiamente un punto di forza del sistema distributivo comunale. Infatti, come emerge dalla tabella che segue, risulta essere un mercato completo dal punto di vista merceologico e con un numero di banchi adeguato a renderlo attrattivo, se non a livello sovra comunale come emergerà nei successivi paragrafi, sicuramente a livello comunale, dove costituisce un punto di riferimento delle reti distributive.

Tabella 7: il commercio su area pubblica

Denominazione comune	Giorni di mercato	Posteggi occupati alimentari e misti	Posteggi occupati non alimentari	Posteggi occupati produttori agricoli	Totale posteggi occupati	Totale posteggi liberi	Totale posteggi
AVIGLIANA	giovedì	25	60	4	89	9	98

Fonte: Elaborazioni CAT. COM su dati Osservatorio Regionale del Commercio - anno 2012

Si segnalano anche 4 posteggi isolati e il mercato domenicale "Cose Bischin Biscose" a cadenza mensile.

Bacino di prossimità del Comune di Avigliana

Poiché il comune non ricade all'interno di nessuna delle Aree di programmazione commerciale individuate dalla normativa regionale, si è ritenuto opportuno utilizzare la metodologia del rilevamento attraverso le isocronie al fine di rappresentare una rete interurbana commerciale con la quale confrontare i dati rilevati dall'offerta distributiva espressa dal comune di Avigliana.

Una rete interurbana commerciale si può infatti anche rappresentare attraverso il rilevamento delle isocronie dei tempi di percorrenza con mezzi pubblici e/o privati tra un centro urbano e gli altri.


L'insieme dei punti di arrivo dei percorsi, di si può pertanto convenzionalmente assumere come limite spaziale dell'area di mercato, o dell'autocontenimento 'ottimale' della domanda.

Il parametro che influenza la dimensione di queste aree è quello del tempo di percorrenza per il raggiungimento del centro del paese. Si considera come tempo limite accettabile 20' minuti primi da percorrere con mezzo privato per raggiungere la destinazione.

Per la definizione delle distanze in chilometri e dei tempi si è utilizzato il calcolo fornito da un programma informatico che indica il percorso stradale più breve possibile tra due centri città.

Va precisato che il programma, ovviamente, non tiene conto della variabile rappresentata dal traffico, in ogni caso sarebbe una variabile di imprevisto eccessiva che dovrebbe dipendere dalla fascia oraria considerata, dal periodo dell'anno, ecc.

Figura 3 : Bacino di prossimità del comune di Avigliana



L'elenco dei comuni ricadenti nel bacino di Avigliana, con il loro livello di importanza commerciale, come da Allegato 2 della DCR n. 563-13414 del 29.10.99 s.m.i., è riportato in tabella 8.

Tabella 8: Comuni del bacino di prossimità di Avigliana

COMUNE	Livello gerarchico	Area programmazione	Distanza in Km	Minuti di percorrenza
RIVOLI	polo	Torino	12,2	11'
COLLEGNO	polo	Torino	17,1	14'
AVIGLIANA	subpolo		0	0'
GIAVENO	subpolo		7,3	10'
GRUGLIASCO	subpolo	Torino	19,2	14'
SANT'AMBROGIO DI TORINO	intermedio		5,1	6'
TRANA	intermedio		5,9	7'
SANGANO	intermedio		8,5	11'
BUTTIGLIERA ALTA	intermedio		3,1	4'
ROSTA	intermedio	Torino	8,1	10'
ALMESE	intermedio		7,5	9'
BRUINO	intermedio		9,7	12'
RIVALTA DI TORINO	intermedio	Torino	21,8	16'
ALPIGNANO	intermedia	Torino	14,2	13'
PIANEZZA	intermedio	Torino	18,3	14'
BORGONE SUSA	minore		21,1	13'
CHIUSA DI SAN MICHELE	minore		6,8	7'
VAIE	minore		9,7	11'
VALGIOIE	minore		11,5	16'
VILLAR DORA	minore		7,9	9'
RUBIANA	minore		9,2	11'
REANO	minore		7,1	9'
CASELETTE	minore	Torino	8,3	8'

Fonte: elaborazioni Cat.Com

L'articolazione dell'offerta degli esercizi commerciali dei comuni che rientrano nel bacino di prossimità (Tabella 9) evidenzia che, sebbene Avigliana presenti un'offerta commerciale abbastanza completa a servizio dei residenti, subisce pesantemente la vicinanza di comuni come Rivoli, Collegno, e Rivalta di Torino commercialmente molto forti.

Tabella 9: Articolazione complessiva dell'offerta commerciale

COMUNE	POPOLAZIONE	NUMERO ESERCIZI DI VICINATO	NUMERO MEDIE STRUTTURE*	SUPERFICIE DI VENDITA MEDIE STRUTTURE*	NUMERO GRANDI STRUTTURE*	SUPERFICIE DI VENDITA GRANDI STRUTTURE*
ALMESE	6378	51	5	1480	0	0
ALPIGNANO	17097	150	8	4988	0	0
AVIGLIANA**	12367	149	7	3411	1	2510
BORGONE SUŠA	2372	22	0	0	0	0
BRUINO	8520	40	1	1200	0	0
BUTTIGLIERA ALTA	6458	64	7	2220	0	0
CASELLETTE	2874	19	2	570	0	0
CHIUSA DI SAN MICHELE	1687	37	2	1282	0	0
COLLEGNO	50137	584	13	7403	4	42171
GIAVENO	16730	281	4	1911	0	0
GRUGLIASCO	37870	239	13	10204	3	40337
PIANEZZA	14088	104	10	10664	0	0
REANO	1688	3	0	0	0	0
RIVALTA DI TORINO	19422	161	9	9933	4	22125
RIVOLI	49591	676	22	14288	3	17606
ROSTA	4623	31	9	4584	0	0
RUBIANA	2399	17	0	0	0	0
SANGANO	3777	22	1	386	0	0
SANT'AMBROGIO DI TORINO	4843	56	5	1379	1	2768
TRANA	3874	21	1	315	1	4620
VAIE	1472	12	1	1393	0	0
VALGIOIE	952	1	0	0	0	0
VILLAR DORA	3043	29	4	2462	0	0
PROVINCIA DI TORINO	2302353	32731	1614	964860	98	580476

*valori comprensivi dei centri commerciali

** la presenza di 7 medie strutture (6 a localizzazione singola e 1 cc media struttura) e non 6 come da dati comunali è dovuta al fatto che la rilevazione 2012 dell'Osservatorio Regionale prende fa riferimento ai dati al 1/1/2012 e quindi non ha registrato la cessazione di media struttura avvenuta nel 2012.

Fonte: Osservatorio Regionale del Commercio – rilevazione anno 2012

L'analisi degli indici di densità conferma quanto evidenziato dall'analisi della numerosità, con il comune di Avigliana che presenta un buon vantaggio competitivo rispetto ai comuni del suo bacino di prossimità, per quanto riguarda esercizi di vicinato, anche se il valore migliore viene fatto registrare dal comune di Giaveno. Per quanto riguarda le medie strutture l'indice di densità evidenzia una certa debolezza del sistema distributivo comunale, che si accentua ancora di più quando si confrontano gli indici relativi alle grandi strutture di vendita.

Tabella 10: Densità dell'offerta commerciale nel bacino di prossimità

COMUNE	POPOLAZIONE	DENSITÀ ESERCIZI DI VICINATO	DENSITÀ MEDIE STRUTTURE	DENSITÀ GRANDI STRUTTURE
ALMESE	6378	125	232,05	0,00
ALPIGNANO	17097	114	291,75	0,00
AVIGLIANA	12367	83	275,81	202,96
BORGONE SUSA	2372	108	0,00	0,00
BRUINO	8520	213	140,85	0,00
BUTTIGLIERA ALTA	6458	101	343,76	0,00
CASELLETTA	2874	151	198,33	0,00
CHIUSA DI SAN MICHELE	1687	46	759,93	0,00
COLLEGNO	50137	86	147,66	841,12
GIAVENO	16730	60	114,23	0,00
GRUGLIASCO	37870	158	269,45	1065,14
PIANEZZA	14088	135	756,96	0,00
REANO	1688	563	0,00	0,00
RIVALTA DI TORINO	19422	121	511,43	1139,17
RIVOLI	49591	73	288,12	355,02
ROSTA	4623	149	991,56	0,00
RUBIANA	2399	141	0,00	0,00
SANGANO	3777	172	102,20	0,00
SANT'AMBROGIO DI TORINO	4843	86	284,74	571,55
TRANA	3874	184	81,31	1192,57
VAIE	1472	123	946,33	0,00
VALGIOIE	952	952	0,00	0,00
VILLAR DORA	3043	105	809,07	0,00
PROVINCIA DI TORINO	2302353	70	419,08	252,12

*valori comprensivi dei centri commerciali

Fonte: Elaborazioni Cat-Com su dati Osservatorio Regionale del Commercio – Anno 2012

L'esame delle variazioni che hanno interessato la rete distributiva (Tabella 11) dal 2007 al 2012 evidenzia invece che nel bacino di prossimità si è assistito ad un progressivo rafforzamento della presenza di grandi strutture di vendita a discapito in taluni casi delle medie strutture e, più raramente, degli esercizi di vicinato. Contemporaneamente i comuni più piccoli e commercialmente più deboli hanno fatto registrare un ulteriore flessione nella loro offerta commerciale per l'effetto polarizzante delle grandi strutture di vendita.

Avigliana mostra rispetto al suo bacino di riferimento un dato discordante. Infatti si registra una leggera flessione nella superficie di vendita dell'unica grande struttura presente sul territorio comunale e un aumento della superficie di vendita delle medie strutture e del numero di esercizi di vicinato, segnale di un rafforzamento del servizio di prossimità diffuso su tutto il territorio comunale.

Tabella 11: Variazioni della popolazione residente e degli esercizi commerciali dal 2007 al 2012

COMUNE	POPOLAZIONE	NUMERO ESERCIZI DI VICINATO	NUMERO MEDIE STRUTTURE	SUPERFICIE DI VENDITA MEDIE STRUTTURE	NUMERO GRANDI STRUTTURE	SUPERFICIE DI VENDITA GRANDI STRUTTURE
ALMESE	319	6	0	0	0	0
ALPIGNANO	114	-11	-3	-2584	0	0
AVIGLIANA	459	9	0	178	0	-95
BORGONE SUSA	44	-3	-1	-200	0	0
BRUINO	418	-1	-1	-1018	0	0
BUTTIGLIERA ALTA	-121	7	-1	99	0	0
CASELLETTE	163	-6	-2	-650	0	0
CHIUSA DI SAN MICHELE	114	2	0	0	0	0
COLLEGNO	531	67	-1	-340	2	25997
GIAVENO	1304	30	0	0	0	0
GRUGLIASCO	-180	-24	2	746	1	2677
PIANEZZA	2016	6	3	7431	0	0
REANO	148	-1	0	0	0	0
RIVALTA DI TORINO	1040	33	-2	436	3	15824
RIVOLI	-622	56	-4	-64	0	254
ROSTA	753	4	-1	128	0	0
RUBIANA	166	0	0	0	0	0
SANGANO	32	-4	0	0	0	0
SANT'AMBROGIO DI TORINO	268	-9	-1	-200	1	2768
TRANA	300	0	1	315	1	4620
VAIE	72	-2	0	-12	0	0
VALGIOIE	99	0	0	0	0	0
VILLAR DORA	117	1	0	0	0	0
PROVINCIA DI TORINO	59578	-881	-91	29349	44	231628

*valori comprensivi dei centri commerciali

Fonte: Elaborazioni CatCom su dati Osservatorio Regionale del Commercio

L'offerta commerciale di Avigliana è completata dal commercio su area pubblica. Come evidenziato nella sottostante Tabella 12, e più in dettaglio nella Tabella 12 bis, il mercato del giovedì con i suoi 89 banchi stabilmente occupati presenta una dimensione analoga ai mercati degli altri comuni simili per numero di residenti. È un mercato in grado di integrare efficacemente l'offerta commerciale delle strutture in sede fissa a beneficio dei residenti.

Tuttavia, le dimensioni di questo mercato non sono tali da dargli una capacità attrattiva rispetto al bacino di prossimità dove sono presenti altri mercati di dimensioni molto maggiori, come il mercato del venerdì a Rivoli con i suoi 234 banchi, quello di Collegno del mercoledì con i suoi 206 posteggi, quello di Grugliasco del martedì con i suoi 180 banchi, ma anche quello di Giaveno del sabato con 157 banchi.

Tabella 12: I mercati ambulanti nel bacino di prossimità di Avigliana

COMUNE	POPOLAZIONE	NUMERO MERCATI AMBULANTI	NUMERO TOTALE BANCHI STABILMENTE OCCUPATI
ALMESE	6378	1	90
ALPIGNANO	17097	2	93
AVIGLIANA	12367	2	99
BORGONE SUSA	2372	1	23
BRUINO	8520	1	61
BUTTIGLIERA ALTA	6458	3	57
CASELLETTE	2874	1	13
CHIUSA DI SAN MICHELE	1687	0	0
COLLEGNO	50137	5	480
GIAVENO	16730	4	552
GRUGLIASCO	37870	3	265
PIANEZZA	14088	2	84
REANO	1688	1	12
RIVALTA DI TORINO	19422	3	129
RIVOLI	49591	9	495
ROSTA	4623	1	4
RUBIANA	2399	0	0
SANGANO	3777	1	36
SANT'AMBROGIO DI TORINO	4843	1	38
TRANA	3874	1	2
VAIE	1472	0	0
VALGIOIE	952	0	0
VILLAR DORA	3043	1	6
Provincia di Torino	2302353	366	17387

Fonte: Elaborazioni Cat-Com su dati Osservatorio Regionale del Commercio – Anno 2012

Tabella 12bis: Dettaglio dei mercati di dimensioni maggiori nel bacino di Avigliana

COMUNE	LOCALITA' DI SVOLGIMENTO	GIORNI DI MERCATO	CADENZA	POSTEGGI OCCUPATI ALIMENTARI E NON ALIM.	POSTEGGI OCCUPATI AUMENTARI	POSTEGGI OCCUPATI NON ALIMENTARI	POSTEGGI OCCUPATI PRODUTTORI AGRICOLI	TOTALE POSTEGGI OCCUPATI	TOTALE POSTEGGI LIBERI	TOTALE POSTEGGI
ALMESE	VIA DEI NAVILI	mar.	SETT.	0	49	35	6	90	0	90
ALPIGNANO	PIAZZA 8 MARZO	sab.	SETT.	0	21	54	4	79	17	96
AVIGLIANA	PIAZZA DEL POPOLO	gio.	SETT.	7	17	62	4	90	8	98
COLLEGNO	CORSO FRANCIA	mer.	SETT.	2	64	133	7	206	2	208
COLLEGNO	PIAZZA DELLA CONCORDIA	gio.	SETT.	2	37	51	3	93	4	97
COLLEGNO	VIA PASUBIO	ven.	SETT.	0	44	51	4	99	4	103
COLLEGNO	PIAZZA TORELLO	sab.	SETT.	3	35	31	5	74	14	88
GIAVENO	CENTRO	sab.	SETT.	0	28	98	26	152	5	157
GIAVENO	CENTRO STORICO	dom.	QUIND.	0	0	149	0	149	0	149
GIAVENO	PIAZZE CENTRALI	dom.	QUIND.	50	30	160	0	240	0	240
GRUGLIASCO	VIA LEON TRON	mar.	SETT.	6	26	43	3	78	2	80
GRUGLIASCO	VIALE ECCHIROLLES - VIA LEON TRON	sab.	SETT.	12	41	116	8	177	2	179
RIVOLI	PIAZZA CERVI E VIE LIMITROFE	sab.	SETT.	8	26	49	4	87	4	91
RIVOLI	PIAZZA ALDO MORO E VIE LIMITROFE	ven.	SETT.	16	37	170	11	234	2	236

Fonte: Elaborazioni Cat-Com su dati Osservatorio Regionale del Commercio – Anno 2012

Avigliana fa registrare valori molto buoni per quanto riguarda gli esercizi di somministrazione. La capacità attrattiva dei luoghi, soprattutto delle aree che circondano i laghi, fa sì che sul territorio di Avigliana si concentrino un maggior numero di esercizi di somministrazione rispetto ai comuni limitrofi di analoga dimensione (Tabella 13).

L'attrattività del comune di Avigliana è testimoniata anche dall'indice di densità (Tabella 13) che fa registrare valori particolarmente bassi non solo rispetto agli altri comuni del bacino di prossimità, ma anche rispetto alla provincia di Torino nel suo complesso.

Tale valore, indice di una concentrazione maggiore di esercizi sul territorio comunale, in rapporto alla popolazione residente, evidenzia che oltre al servizio di prossimità queste attività svolgono anche una funzione di somministrazione destinata ad una clientela costituita da non residenti.

Tabella 13: Esercizi di somministrazione e relativo indice di densità
(ABITANTI/NUMERO ESERCIZI)

COMUNE	POPOLAZIONE	ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE	DENSITÀ' ESERCIZI SOMMINISTRAZIONE
ALMESE	6.378	12	531,5
ALPIGNANO	17.097	50	341,9
AVIGLIANA	12.367	72	171,8
BORGONE SUSA	2.372	6	395,3
BRUINO	8.520	12	710,0
BUTTIGLIERA ALTA	6.458	22	293,5
CASELLETTE	2.874	9	319,3
CHIUSA DI SAN MICHELE	1.687	7	241,0
COLLEGNO	50.137	150	334,2
GIAVENO	16730	64	261,4
GRUGLIASCO	37.870	108	350,6
PIANEZZA	14.088	50	281,8
REANO	1.688	4	422,0
RIVALTA DI TORINO	19.422	39	498,0
RIVOLI	49.591	184	269,5
ROSTA	4.623	15	308,2
RUBIANA	2.399	10	239,9
SANGANO	3.777	7	539,6
SANT'AMBROGIO DI TORINO	4.843	21	230,66
TRANA	3.874	13	298,0
VAIE	1.472	7	210,3
VALGIOIE	952	4	238,0
VILLAR DORA	3.043	11	276,6
Provincia di Torino	2.302.353	10014	229,9

Fonte: Elaborazioni Cat-Com su dati Osservatorio Regionale del Commercio - Anno 2012

4. Gli indirizzi di programmazione

L'adeguamento degli strumenti comunali del sviluppo del commercio

L'Amministrazione Comunale ha provveduto con la D.C.C. n. 68 del 29.03.2007 all'adeguamento degli strumenti comunali di sviluppo del commercio a seguito delle modificazioni introdotte dalla D.C.R. N. 59-10831 del 24 marzo 2006. Con successivo provvedimento n. _____ del _____ ha provveduto ad aggiornare ulteriormente gli indirizzi di sviluppo del commercio in funzione delle modificazioni nel frattempo intervenute sul territorio nell'assetto delle reti distributiva locale, nonché per recepire le ulteriori innovazioni introdotte dalla DCR n.191 – 43016 del 20/11/2012.

Il quadro complessivo della programmazione commerciale è sintetizzato nel riconoscimento delle zone di sviluppo commerciale di seguito riportate:

1) Addensamento Commerciale Storico Rilevante A.1.

L'Addensamento Commerciale Storico Rilevante A.1. risulta identificato sotto la dicitura "A1" nell'ambito dell'allegata tavola SOMM1 che costituisce parte integrante del presente documento e su di essa insistono le attività economiche riportate nella tavola stessa. Si considerano appartenenti all'Addensamento Commerciale riconosciuto gli edifici o aree il cui fronte ed accesso prospettano sul tratto di arteria stradale o piazza facente parte dell'Addensamento stesso.

2) Addensamento commerciale urbano forte A.3.1.

L'Addensamento Urbano Forte A.3.1 comprende l'ambito lungo una delle direttive di entrata in Città, in direzione nord – sud in Corso Laghi, così come perimetrato nella allegata tavola SOMM1 sotto la dicitura "A3.1", quale parte integrante del presente documento. Si considerano appartenenti all'Addensamento Commerciale riconosciuto gli edifici o aree il cui fronte ed accesso prospettano sul tratto di arteria stradale o piazza facente parte dell'Addensamento stesso.

3) Addensamento commerciale urbano forte A.3.2.

L'Addensamento Urbano Forte A3.2 l'ambito lungo l'altra direttrice di accesso in città, in direzione est – ovest, lungo Corso Torino comprensivo degli ambiti individuati nella allegata tavola SOMM1 sotto la dicitura "A3.2", quale parte integrante del presente documento. Si considerano appartenenti all'Addensamento Commerciale riconosciuto gli edifici o aree il cui fronte ed accesso prospettano sul tratto di arteria stradale o piazza facente parte dell'Addensamento stesso.

4) Localizzazioni commerciali urbane non addensate L.1.

Avvalendosi del disposto del disposto di cui all'art. 14, comma 2, lettera a), n. 3 ed all'art. 22 comma 2 della D.C.R. n. 563-13414/99 e s.m.i. , il comune si riserva la facoltà di riconoscere, in sede di esame delle istanze di cui all'art. 15 delle medesima D.C.R. regionale Localizzazioni Commerciali urbane non addensate L.1., purché le aree interessate, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche sulle destinazioni d'uso, previste nei vigenti strumenti di pianificazione locale, non abbiano le caratteristiche per essere classificate come Addensamenti Commerciali e siano intercluse per almeno tre lati nel tessuto residenziale nell'ambito del centro abitato e rispettino integralmente i seguenti parametri:

- siano ubicate ad una distanza stradale massima di m. 700 da un nucleo residenziale al cui interno si rilevi la presenza di almeno 2.000 residenti;
- tale nucleo residenziale venga individuato entro una circonferenza teorica con raggio di ampiezza massima pari a m. 500;
- la localizzazione abbia una dimensione massima di mq. 40.000.

Alla luce delle considerazioni fatte nei capitoli precedenti e in osservanza degli indirizzi contenuti nella D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010, il Comune di Avigliana intende adottare criteri per lo sviluppo della rete degli esercizi di somministrazione più congruenti con la pianificazione di tipo urbanistico -commerciale introdotta dal legislatore con la riforma Bersani sul commercio, dalla legge regionale n. 28/1999 e dalla DCR 563-13414/99 s.m. e i distinguendo gli ambiti del territorio comunale in base alla loro diversa vocazione urbanistica e produttiva.

5. Indicazioni operative e normative per l'insediamento degli esercizi di somministrazione ai sensi della l.r. 38/06 e D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010 s.m.i.

Art. 1

Finalità del provvedimento.

Il presente provvedimento costituisce la definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni riferite agli esercizi di somministrazione ai sensi del disposto di cui all'art. 8 della l.r. n. 38/2006 e s.m.i. e sulla base degli indirizzi contenuti nella D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010.

Art. 2

Recepimento Indirizzi della Regione Piemonte.

Con il presente provvedimento si intendono integralmente recepiti gli indirizzi di natura urbanistico commerciale della Regione Piemonte, contenuti nella D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010 e s.m.i., per quanto non espressamente puntualizzato nel presente atto.

Art. 3

Obiettivi del provvedimento.

Nel rispetto di quanto prescritto dalla legge regionale di disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, i presenti criteri, perseguono i seguenti obiettivi:

- a) favorire la modernizzazione della rete in modo che si realizzino le condizioni per il miglioramento della sua produttività, della qualità del servizio e dell'informazione al consumatore;
- b) favorire il mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio nei centri urbani, nei piccoli comuni, nelle frazioni e nelle aree già scarsamente servite o prive di servizio, in modo che sia facilitato l'accesso per tutte le fasce della popolazione anche attraverso la presenza di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande riconducibili a differenti tipologie di offerta;
- c) orientare l'insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone ed aree idonee alla formazione di sinergie con la rete del commercio in sede fissa e degli altri servizi pubblici e privati, al fine di migliorare la produttività del sistema e la qualità del servizio reso ai consumatori, nel rispetto dell'integrità dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico regionale e promuovendo la rivitalizzazione dei centri urbani;
- d) favorire la formazione di un sistema di offerta, articolato sul territorio in modo tale che i consumatori, potendo scegliere tra differenti alternative di localizzazione e di tipologie di esercizi, esercitando le loro preferenze, inneschino la dinamica concorrenziale nel sistema;
- e) coordinare la programmazione della rete con le norme urbanistiche, ambientali, igienico-sanitarie, di pubblica sicurezza e sicurezza urbana, nonché i procedimenti relativi al rilascio dei permessi a costruire e denunce inizio attività in materia edilizia, sia per favorire la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi nel quadro di un sistema decisionale condiviso, sia per evitare situazioni di offerta immobiliare contrarie ai principi della libera concorrenza.

Art. 4

Definizione di superficie di somministrazione

Si definisce "superficie di somministrazione" ai sensi dell'art. 4 della D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010, l'area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di alimenti e bevande compresa quella occupata da banchi, retrobanchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili, e la porzione di suolo, variamente delimitata – coperta o scoperta – posta all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso (c.d. dehors). Non costituisce superficie di somministrazione quella destinata ai magazzini, cucine, depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi igienici, spogliatoi e servizi igienici per il personale.

La superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione si determina nell'ambito dell'area coperta, interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi e dell'area esterna (coperta o

scoperta) appositamente destinata al servizio dei consumatori, variamente delimitata da appositi elementi fissi o rimovibili.

Le terrazze, i balconi, coperti e scoperti, i soppalchi o qualunque altra parte costituente superficie dell'immobile destinati all'attività di somministrazione, rientrano nel computo della superficie.

La superficie del dehors costituisce sempre superficie di somministrazione; la prima richiesta di occupazione di suolo pubblico per l'installazione di un dehors rappresenta, quindi, sempre ampliamento della superficie di somministrazione. Tuttavia, tale superficie non computa ai fini del calcolo del fabbisogno dei parcheggi di cui al successivo art. 10 tranne che sia in presenza di una struttura fissa con permesso di costruzione.

Non costituisce superficie di somministrazione l'eventuale superficie adibita a commercio al dettaglio di prodotti alimentari e/o non alimentari. Tale superficie può non essere delimitata fisicamente all'interno dell'esercizio di somministrazione da muri o da appositi elementi fissi, ma è sufficiente che venga indicata in planimetria come superficie di vendita di prodotti alimentari e/o non alimentari. Copia della planimetria deve essere conservata dall'esercente in allegato al titolo autorizzatorio.

Art. 5

Classificazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione. Ad ogni esercizio di somministrazione corrisponde una sola autorizzazione, ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 38/06 o Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all'art. 12 della l.r. n. 38/06.

Per ulteriori specificazioni in merito alla definizione di esercizio di somministrazione si rimanda agli artt. 2 e 3 del regolamento comunale per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi di somministrazione e agli artt. 2, 3 e 7 della l.r. n. 38/06 s.m.i.

Ogni esercizio di somministrazione corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di somministrazione, comprensivo delle aree esterne (coperte o scoperte) variamente delimitate da appositi elementi e specificamente destinate al servizio al consumatore.

Art. 6

Le zone di insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono insediarsi su tutto il territorio comunale in aree o edifici a destinazione d'uso urbanistica di "commercio al dettaglio" ai sensi dell'art. 26 c.1 lett. F) della l.r. 56/77 s.m.i e dell'art. 24 c.1 sub a) della DCR n.563-13414/99 e s.m. e i., purché vengano integralmente rispettate le prescrizioni della D.G.R. n. 85-13268 s.m. e i. e quelle del presente documento.

Gli esercizi di somministrazione, per favorire l'integrazione con il commercio al dettaglio in sede fissa, possono insediarsi preferibilmente:

- A) nell'**Addensamento Commerciale Storico Rilevante A.1.**, l'ambito urbano di antica formazione corrispondente all'ambito di interesse storico-architettonico, identificato con la dicitura "Aa" nel vigente PRG, facente parte del Centro Storico.

L'Addensamento risulta identificato sotto la dicitura "A1" nell'allegata planimetria SOMM1 che costituisce parte integrante del presente documento.

Si considerano appartenenti all'Addensamento Commerciale riconosciuto gli edifici o aree il cui fronte ed accesso prospettano sul tratto di arteria stradale o piazza facente parte dell'Addensamento stesso.

- B) negli **Addensamenti commerciali urbani forti A.3.1 e A.3.2** corrispondenti agli ambiti lungo le principali direttive di entrata in città Città sulla S.S. 25, in direzione est – ovest in Corso Torino e in direzione nord – sud in Corso Laghi. Tali addensamenti sono individuati nella delimitazione cartografica riportata nell'allegata tavola SOMM1, parte integrante del presente documento, rispettivamente sotto la dicitura "A3.1" ed "A3.2".

- C) nelle **localizzazioni commerciali non addensate L.1.**, in virtù di quanto previsto nei vigenti Criteri comunali per l'insediamento del commercio in sede fissa.

Art. 7

Nuove aperture, trasferimenti, variazione della superficie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Le nuove aperture, i trasferimenti di sede, le variazioni della superficie degli esercizi di somministrazione non sono soggette ad alcuna limitazione quantitativa, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 41 della Costituzione e nella Legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

Le nuove aperture, i trasferimenti di sede, le variazioni della superficie di somministrazione sono consentite, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 38/06, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 71 del D. Lgs n. 59 del 26 marzo 2010 e s.m.i., e nel rispetto dei vincoli posti a tutela dell'ambiente, del territorio, dei beni culturali-storico-artistici e paesaggistici, della sicurezza pubblica e di igienicità e salubrità dei luoghi.

Le nuove aperture degli esercizi di somministrazione sono soggette ad autorizzazione, che è rilasciata nel rispetto:

- a) delle destinazioni d'uso urbanistiche dei locali di cui all'art. 6 del presente documento;
- b) della dotazione di fabbisogno di parcheggi, di cui al successivo art. 10;
- c) delle risultanze dell'eventuale studio di impatto sulla viabilità in conformità con quanto previsto dal successivo art. 11;
- d) delle prescrizioni poste dalle norme del PRGC e delle altre disposizioni regolamentari comunali a salvaguardia dei beni culturali, ambientali e paesaggistici, in conformità anche con quanto previsto anche nel successivo art. 9;
- e) delle risultanze connesse alle verifiche relative agli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali di cui ai successivi artt. 11, 12, 13, 14 e 15;
- f) delle eventuali ulteriori prescrizioni poste dall'Amministrazione Comunale in applicazione del disposto di cui al successivo art. 8, in ordine alla salvaguardia e valorizzazione di ambiti ad elevata vocazione commerciale;
- g) di tutte le ulteriori prescrizioni contenute nel Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici, nonché nella D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010 e s.m.i.

Nel termine di 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, ai fini dell'esercizio dell'attività, il titolare adotta tutte le misure necessarie al fine di rispettare le norme, le prescrizioni e le autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché le norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi, e le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali.

I trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione sono soggetti ad autorizzazione rilasciata nel rispetto delle medesime prescrizioni stabilite ai commi precedenti, fatti salvi i trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione nell'ambito del medesimo addensamento commerciale e localizzazione commerciale, per i quali non viene richiesto il rispetto delle disposizioni degli artt. 10 e 11 del presente documento. Se la superficie di somministrazione del locale oggetto di trasferimento è superiore a quella già autorizzata il trasferimento, ancorché nell'ambito dello stesso addensamento, soggiace integralmente alle disposizioni di cui al comma precedente.

Le variazioni della superficie di somministrazione sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 12 della D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010. Nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività l'interessato dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui dall'art. 71 del D. Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010 e s.m.i., e di rispettare:

- a) le destinazioni d'uso urbanistiche dei locali di cui all'art. 6 del presente documento;
- b) le disposizioni igienico-sanitarie previste dalla specifica normativa vigente;
- c) le disposizioni in materia edilizia e di prevenzione incendi previste dalla normativa vigente;
- d) le norme di pubblica sicurezza previste dal TULPS e della sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. 17 Dicembre 1992, n. 564;
- e) l'eventuale dotazione di fabbisogno aggiuntivo di parcheggi, di cui al successivo art. 10;
- f) le risultanze dell'eventuale studio di impatto sulla viabilità in conformità con quanto previsto dal successivo art. 11;
- g) le prescrizioni poste dalle norme del PRGC e delle altre disposizioni regolamentari comunali a salvaguardia dei beni culturali, ambientali e paesaggistici, in conformità anche con quanto previsto anche nel successivo art. 9;

- h) le risultanze connesse alle verifiche relative agli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali di cui ai successivi artt. 11, 12, 13, 14 e 15;
- i) le eventuali ulteriori prescrizioni poste dall'Amministrazione Comunale, in applicazione del disposto di cui al successivo art. 8 in ordine alla salvaguardia e valorizzazione di ambiti ad elevata vocazione commerciale;
- l) tutte le ulteriori prescrizioni contenute nel Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici, nonché nella D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010 e s.m.i.

Le variazioni in diminuzione della superficie di somministrazione soggiacciono alle medesime disposizioni di cui al comma precedente, tranne che per quanto attiene il disposto di cui alle lettere e) ed f).

Nel caso di ampliamenti di superficie relativi ad esercizi di somministrazione già autorizzati, per la verifica del fabbisogno di parcheggi si farà riferimento alla sola superficie in ampliamento, come previsto al successivo art. 10.

Art. 8

Interventi per la valorizzazione degli addensamenti commerciali urbani e per il recupero delle piccole e medie imprese

L'Amministrazione comunale al fine di preservare, sviluppare e potenziare la funzione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, integrandola alla rete del commercio in sede fissa e su area pubblica, anche con riferimento al contributo che fornisce alle varie forme di aggregazione sociale ed all'assetto urbano del tessuto commerciale, si riserva di integrare con separato provvedimento le disposizioni già contenute nei PQU approvati con D.C.C. n. 67 del 08.06.2001 e D.C.C. n. 73 del 25.06.2008, e di promuovere progetti e programmi, anche di natura urbanistico-edilizia, volti alla riqualificazione e allo sviluppo del tessuto commerciale, al rafforzamento dell'immagine, dell'identità urbana e della riqualificazione urbana, anche con riferimento al comparto della somministrazione di alimenti e bevande in base alle norme di cui agli artt. 18 e 19 della DCR n. 563-13414/99 e s.m.i. (Programmi di Qualificazione Urbana e Programmi integrati di rivitalizzazione delle realtà minori), in coordinamento e nel rispetto delle presenti norme.

Art. 9

Individuazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici

L'attività degli esercizi commerciali si svolge nel rigoroso rispetto dei beni culturali, ambientali e paesaggistici individuati dal comune nel proprio territorio con lo strumento del P.R.G.C ai sensi del disposto di cui al D.Lgs. n. 42/2004.

Ne consegue quindi che anche l'attività degli esercizi di somministrazione soggiace al rispetto delle prescrizioni introdotte dal Comune nel Piano Regolatore Generale, nei programmi di qualificazione urbana approvati con D.C.C. n. 67 del 08.06.2001 e D.C.C. n. 73 del 25.06.2008, nel Regolamento di polizia urbana, nel Regolamento edilizio, nel Regolamento igienico-sanitario, nel Regolamento per la disciplina della occupazione del suolo pubblico con allestimento di dehors stagionali e continuativi nonché nel Regolamento per esercizi di somministrazione al fine di salvaguardare parti del tessuto commerciale o singole attività, aventi valore storico e artistico, al fine di evitarne lo snaturamento e l'espulsione, in sintonia con quanto prescritto dall'articolo 6, comma 3, punto c) del decreto legislativo n. 114/1998.

Il Comune si riserva di integrare le disposizioni ad oggi vigenti negli strumenti urbanistici e regolamentari locali con eventuale appositi successivi provvedimenti assunti ai sensi del disposto di cui all'art. 7 comma 2 della D.G.R n. 85-13268/2010 e s.m.i. per tutelare le attività commerciali aventi valore storico e artistico, soprattutto se ubicate negli addensamenti urbani, al fine di evitarne lo snaturamento o l'espulsione.

Il Comune si riserva infine di adottare eventuali successivi provvedimenti ai sensi dell'art. 7, c. 3, della D.G.R. N. 85-13268/2010 e s.m.i., al fine di limitare l'esercizio dell'attività di somministrazione anche non assistita in prossimità di beni culturali, ambientali e paesaggistici.

Art. 10

Fabbisogno di parcheggi e standard relativi ad insediamenti commerciali.

Ai sensi del disposto di cui all'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010 e s.m. i., il fabbisogno totale di posti a parcheggio degli esercizi di somministrazione, da computare in relazione alla "superficie di somministrazione", nel rispetto dei successivi commi, è obbligatorio e non derogabile ai fini del rilascio delle autorizzazioni e di SCIA di cui all'art. 12 c. 1 e 2 della l.r. 38/06 ed smi.

Il soddisfacimento di tale fabbisogno è altresì obbligatorio per il rilascio di permessi di costruire, di DIA e di SCIA in materia edilizia connessa all'insediamento o ampliamento di esercizi di somministrazione.

Ai fini del calcolo del fabbisogno di posti parcheggio, la porzione di suolo variamente delimitata, coperta o scoperta, posta all'esterno degli esercizi di somministrazione (dehors) appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso, non è computata, tranne che nei casi in cui si sia in presenza di struttura fissa permanente assoggettata alle fattispecie di cui al comma precedente.

Non è richiesto il soddisfacimento dei posti a parcheggio nel caso di trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione nell'ambito del medesimo addensamento o localizzazione commerciale, purché non comporti contestuale ampliamento della superficie di somministrazione.

Non soggiace altresì al soddisfacimento del fabbisogno di parcheggi il subingresso disciplinato dall'art 13 della l.r. 38/2006 smi in quanto cambio di titolarità che, come tale, non comporta il rilascio di una nuova autorizzazione, né genera modificazioni della superficie di somministrazione.

Non è richiesto infine il soddisfacimento dei posti a parcheggio per gli esercizi di somministrazione ubicati nelle "realta a rischio desertificazione".

Il fabbisogno totale di posti a parcheggio per gli esercizi di somministrazione è calcolato secondo i parametri delle tabelle che seguono:

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE [MQ]	METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N) PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI NEGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI A1, A3 ED L1
S < 25	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi
25≤S<50	N = 1 + 0,08 * (S - 25)
50≤S<100	N = 3 + 0,1 * (S-50)
S≥100	N = 8 + 0,12 * (S-100)

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE [MQ]	METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N) PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI NELLE AREE URBANE ESTERNE AGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI A1, A3 ED L1
S < 35	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi
35≤S<50	N = 1 + 0,08 * (S - 35)
50≤S<100	N = 3 + 0,1 * (S-50)
S≥100	N = 8 + 0,12 * (S-100)

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE [MQ]	METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N) PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI NELLE AREE EXTRAURBANE ESTERNE AGLI ADDENSAMENTI E ALLE LOCALIZZAZIONI
$S < 35$	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi
$35 \leq S < 50$	$N = 1 + 0,1^* (S - 35)$
$50 \leq S < 100$	$N = 3 + 0,1^* (S - 50)$
$S \geq 100$	$N = 8 + 0,12^* (S - 100)$

Per il soddisfacimento dei posti parcheggio degli esercizi di somministrazione ubicati nei centri commerciali si applicano le norme previste all'art. 25, c. 4, della DCR n. 563-13414/99 e s.m.i.

Nel caso di ampliamento della superficie di somministrazione, il fabbisogno di parcheggi è calcolato sulla nuova superficie riparametrata alla differenza con quella esistente in precedenza, secondo le seguenti modalità:

- Calcolo del fabbisogno di parcheggi (N) sulla superficie totale in base a quanto previsto nelle tabelle sopra riportate, dove S è uguale alla superficie originaria + quella in ampliamento;
- Riparametrazione del numero di posti parcheggio in base alla seguente formula:

$$\text{Fabbisogno X} = \frac{N \times \text{superficie in ampliamento}}{\text{Superficie totale}}$$

Le cifre decimali vanno arrotondate per eccesso o per difetto a seconda che la prima cifra decimale sia superiore o inferiore a 5.

Il coefficiente di trasformazione in superficie (mq.) di ciascun posto a parcheggio è pari a:

- 26 mq., comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati al piano di campagna;
- 28 mq., comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati nella struttura degli edifici o in apposite strutture pluripiano.

La quota di posti a parcheggio e relativa superficie, aggiuntiva rispetto agli specifici standard di cui alle norme dell'art. 21, c. 1 e 2, della l.r. n. 56/1977 e s.m.i. nonché alle norme di cui all' art. 2 della legge n.122/1989 ed eventualmente dell'art. 25, c. 1 e 2, della DCR n.563-13414/99 e s.m.i., è reperita nell'area privata in cui è ubicato l'esercizio di somministrazione o in ambito limitrofo e accessibile ai consumatori nel rispetto delle prescrizioni poste al riguardo dalle norme di PRGC. La quota di posti a parcheggio e relativa superficie, aggiuntiva rispetto agli specifici standard di cui alle norme dell'art. 21, c. 1 e 2 della l.r. n. 56/1977 smi nonché alle norme di cui all' art. 2 della legge n.122 /1989 ed eventualmente dell'art. 25, c. 1 e 2 della DCR n.563-13414/99 smi, è reperita obbligatoriamente nell'area privata in cui è ubicato l'esercizio di somministrazione o in ambito limitrofo e accessibile ai consumatori, nel rispetto delle prescrizioni poste al riguardo dalle norme di PRGC.

A tal proposito si specifica che, qualora il quota di parcheggi sia reperita in area limitrofa a quella di pertinenza dell'esercizio, tale area deve essere situata ad una distanza non superiore a mt. 100 di percorso pedonale su viabilità pubblica dotata di marciapiede.

Si precisa inoltre che la messa a disposizione di tale area non implica la dismissione giuridica ad uso pubblico della medesima, configurando unicamente una possibilità di fruizione della stessa da parte degli utilizzatori, da esplicitarsi con atto notarile di uso pubblico.

Detti parcheggi devono essere accessibili nell'orario di apertura dell'esercizio di somministrazione.

Tutti i parcheggi così reperiti devono essere individuati in un'adeguata planimetria allegata agli atti del procedimento.

Per gli esercizi di somministrazione ubicati negli addensamenti A.1. e A.3. la quota di posti a parcheggio di cui al comma precedente, qualora non sia possibile il reperimento fisico, è monetizzabile nel rispetto di quanto previsto dalle norme di P.R.G.C. o regolamentari comunali.

Per la monetizzazione del fabbisogno aggiuntivo di posti auto per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il costo a posto auto è così determinato:

Valore di riferimento = costo parametrico di costruzione (€/mq) x 26 mq.

Il costo parametrico di costruzione è determinato con successivo provvedimento di Giunta Comunale.

Art. 11

Norme a tutela della viabilità.

Le autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione e le SCIA per i casi previsti dall'art. 12, c. 1 e 2, della L.R. 38/06 e s.m.i., e dall'art 12, c. 8, della D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010, sono subordinate a valutazione di impatto sulla viabilità quando la superficie di somministrazione è superiore a mq 80 o quando, a seguito di ampliamento, la superficie di somministrazione totale risulta superiore a 80 mq.

Sono sottoposti alla medesima valutazione i trasferimenti di sede di esercizi di somministrazione al di fuori dell'Addensamento/Localizzazione di provenienza, quando la superficie di somministrazione è superiore a mq 80 o quando, a seguito di ampliamento, la superficie di somministrazione totale risulta superiore di 80 mq.

La valutazione di impatto sulla viabilità è esclusa per tutti gli esercizi di somministrazione ubicati nell'Addensamento A.1. e nelle realtà minori a rischio di desertificazione commerciale.

Qualora le autorizzazioni e le SCIA di cui ai commi 1 e 2 siano riferite ad una localizzazione commerciale L.2., deve essere opportunamente integrato, oppure può essere dichiarato idoneo, il progetto unitario di coordinamento (PUC) previsto dall'art. 13 c. 3 lett. e) ed art. 14 c. 4 lett. b) della D.C.R. 563.13414/99 e s.m.i., sempre che comporti la relativa dotazione di posti auto.

Lo studio di impatto sulla viabilità, sottoscritto e asseverato da professionista incaricato, deve essere realizzato in conformità con il disposto dei commi 4, 6, 7 e 8 dell'art. 9, nonché del comma 4, lettera b) 3 dell'art. 10 della D.G.R n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010.

Art. 12

Concertazione delle soluzioni relative allo studio di impatto sulla viabilità

Nel caso sia obbligatorio presentare lo studio di impatto sulla viabilità, le soluzioni progettuali che rendono ammissibili l'insediamento devono essere concertate con il Comune, oppure con la Provincia limitatamente agli esercizi di somministrazione ubicati su viabilità provinciale e regionale.

Le soluzioni progettuali concertate devono essere oggetto di convenzione o di atto di impegno unilaterale d'obbligo.

La realizzazione delle opere oggetto di convenzione o di atto d'impegno unilaterale d'obbligo è propedeutica all'apertura al pubblico dell'esercizio di somministrazione.

Art. 13

Orari giornalieri di maggior flusso viario e di traffico ordinario

Lo studio di impatto sulla viabilità dovrà essere effettuato nell'arco medio giornaliero di apertura previsto per l'esercizio di somministrazione; sarà pertanto onere del richiedente individuare la fascia oraria prevista per l'apertura dell'esercizio rispetto alla quale effettuare i rilievi ed il calcolo del valore medio dell'afflusso.

Il Comune si riserva di richiedere ulteriori approfondimenti nel caso emergano particolari esigenze conoscitive rispetto a specifiche problematiche puntuali, inerenti la singola istanza di autorizzazione o la singola SCIA.

Art. 14

Verifica degli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali

Le autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione e le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività per i casi previsti dall'art. 12, c.1 e 2 della L.R.. 38/06, e dall'art 12, c. 8, della D.G.R n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010 e s.m.i., i permessi di costruire e le DIA in materia edilizia sono subordinate alle verifiche degli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali che saranno oggetto di idoneo studio asseverato da tecnico abilitato, da presentare a corredo delle istanze e delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività.

Il rilascio delle autorizzazioni e la presentazione delle SCIA sono altresì subordinate alla presentazione di uno studio **sottoscritto ed asseverato da un professionista abilitato alla sua redazione**, che esamina e valuta almeno le seguenti componenti ambientali, indispensabili a rendere compatibile l'inserimento dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande:

1. CLIMA ACUSTICO: Dimostrazione asseverata relativa al rispetto della vigente normativa sull'inquinamento acustico, nonché delle disposizioni regionali di cui alla L.R. n. 52 del 20.10.2000, art. 10, e nel rispetto della zonizzazione acustica comunale. Tale rispetto dovrà essere dimostrato con il deposito della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento Acustico Comunale. Essa dovrà - tra l' altro - necessariamente riportare:
 - tipologia, ubicazione e orari dell'attività;
 - planimetria anche schematica del locale a scala maggiore che indichi gli usi degli ambienti e la posizione degli impianti;
 - contesto urbano di insediamento ed in particolare adiacenza o prossimità a residenze o luoghi di degenza;
 - impianti presenti o installati all'interno ed all'esterno del locale, quali ad esempio: frigoriferi, condizionatori, impianti di trattamento aria, cucine, macchinari, cappe di aspirazione, montacarichi, impianti di diffusione musicale, maxi schermi, videogiochi) e relativo orario di funzionamento;
 - presenza anche stagionale di dehors su strada ovvero su cortile;
 - eventuali licenze per piccoli intrattenimenti musicali trattenimenti danzanti;
 - eventuali interventi di in sonorizzazione (pannellature, controsoffitti, bussole, ecc ...)
 - dichiarazione con la quale si attesta la conoscenza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico e dal regolamento comunale in materia.
La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico con riferimento al contesto in cui l'attività viene ad inserirsi, può essere Semplificata (art. 51 del Regolamento Acustico) a condizione che sia puntualmente giustificata l'inutilità di ciascuna informazione omessa.
Dovrà inoltre essere indicato se il documento è già stato prodotto nell'ambito di procedimenti edilizi o autorizzativi relativi alla medesima attività, indicando gli estremi dei provvedimenti.
2. ATMOSFERA: Dimostrazione asseverata che sono rispettati i requisiti richiesti dal c.d. "Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento" (D.C.R. 98/1247 del 11.01.2007 - Attuazione della Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 351 Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento) con riferimento alla SCHEDA 5N per le nuove costruzioni e alla SCHEDA 5E per quelle esistenti; dal D.P.R. n. 59 del 02.04.2009 - Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia, (09G0068); dal d.lgs. 152 del 03.04.2006 "norme in materia ambientale" (parte V – norme per la tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, art. 272 c. 1 e 2), dal D.P.R. del 25 luglio 1991 - modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico emanato con D.P.C.M. in data 21 luglio 1989, relativamente a:
 - b.1. gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
 - b.2. gli impianti di smaltimento dei fumi.

3. PAESAGGIO: Qualora l'esercizio di somministrazione venga ad insediarsi in contesti paesaggistici di particolare pregio, sottoposti a vincolo paesistico-ambientale o storico-architettonico, l'interessato deve presentare dimostrazione asseverata che sono state rispettate le norme del d.lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 Codice dei bei culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
4. SICUREZZA DEGLI IMPIANTI - PREVENZIONE INCENDI: Dimostrazione asseverata che sono rispettati i requisiti dell'art. 1 del D.M. 22/01/2008, n. 37 per gli impianti previsti nell'esercizio di somministrazione, nonché, dimostrazione asseverata che sono rispettate le prescrizioni, per i casi previsti, della legge n. 966/1965 ,del D.M. 16/2/82, del DPR 37/98, della Circolare Ministero dell'Interno 11/12/85, n. 36 e del D.M. 19/08/96 in relazione alla prevenzione incendi dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande.
5. RIFIUTI: Dimostrazione asseverata, corredata da idonea planimetria e prospetto principale dell'unità immobiliare e delle sue pertinenze, riportante indicazione chiara ed in scala adeguata, dell'area da destinarsi alla raccolta dei rifiuti, le dimensioni ed i percorsi per l'evacuazione dei rifiuti evitando la sovrapposizione dei percorsi di ingresso degli alimenti e di uscita dei rifiuti nel/dal locale; laddove l'amministrazione comunale ha previsto la raccolta differenziata, dimostrazione asseverata corredata da idonea planimetria indicante quali cassonetti differenziati sono disposti nell'area e quali accorgimenti tecnici, ritenuti utili, come la raccolta del percolato, aspirazione fumi maleodoranti, ecc., sono adottati.
6. BARRIERE ARCHITETTONICHE: Dimostrazione asseverata corredata da planimetrie e sezioni attestanti l'assenza di barriere architettoniche che impediscono o rendono difficoltosa la fruizione dell'esercizio di somministrazione da parte dei diversamente abili in ottemperanza alla Legge 13/89, nel rispetto della normativa edilizia e di quelle igienico sanitarie.

Le mitigazioni e le soluzioni progettuali individuate come ottimali per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni che rendono ammissibile l'intervento costituiscono prescrizioni dell'autorizzazione dell'esercizio di somministrazione e per i casi di Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all'art. 12 c.1 e 2 della L.R. 38/06 e all'art 12 c. 8 D.G.R n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010 costituiscono elemento di autoregolamentazione obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'attività.

Art. 15

Prescrizioni particolari

L'Amministrazione Comunale si riserva di provvedere con eventuali successivi provvedimenti di Giunta nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 11 della D.G.R. regionale n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010 di inibire temporalmente il rilascio delle autorizzazioni e le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande o prevedere limitazioni, al fine di perseguire il generale obiettivo di un'armonica ed equilibrata vitalità dei propri territori e con specifico riferimento ai valori sociali dei cittadini nel lavoro, nel riposo, nel tempo libero e nella libera fruibilità degli spazi pubblici.

In ogni caso tali provvedimenti dovranno riguardare ambiti circoscritti del territorio, avere carattere limitato nel tempo ed essere adeguatamente motivati.

Art 16

Procedure

Il procedimento amministrativo concernente le domande in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è disciplinato da apposito Regolamento Comunale approvato con separato provvedimento di Consiglio Comunale.

Art. 17

Contestualità delle autorizzazioni per esercizi di somministrazione e dei permessi di costruzione

I permessi di costruire eventualmente necessari per la realizzazione, modificaione del luogo entro cui l'esercizio di somministrazione opera, sono possibilmente contestuali al rilascio delle autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione e delle SCIA per i casi previsti, nel rispetto delle

normative edilizie ed urbanistiche vigenti, delle presenti norme, nonché di tutte le norme obbligatorie, vigenti ai fini del loro rilascio.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
F.to SIMONI Lucio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. SIGOT Livio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale sarà in pubblicazione all'Albo Pretorio virtuale on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____.

Avigliana, il

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. SIGOT Livio

ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

viene
pubblicata all'Albo Pretorio virtuale on line del Comune per 15 giorni consecutivi
a decorrere dal _____.
ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000.

viene
ripubblicata all'Albo Pretorio virtuale on line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal _____.
ai sensi dell'art. 83 - comma 3 dello Statuto Comunale.

è divenuta esecutiva in data _____

è stata dichiarata immediatamente esegibile e quindi è diventata esecutiva a
decorrere dalla data del presente verbale.

Avigliana, il _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. SIGOT Livio

